



POLIECO

CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE

All'attenzione dei consorziati

Con riferimento alla comunicazione/circolare 16/7/2012 sul sito IPPR (Istituto per la Promozione delle plastiche da riciclo) relativa alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 656/11 che sembrerebbe affermare un principio generale secondo il quale la “macinazione plastica: non è recupero e non va autorizzata”, segnaliamo che tale affermazione non può avere carattere generale ed applicazione estensiva, in quanto contraria alla norma di legge ed alla giurisprudenza della Cassazione ed a tal proposito si richiama il commento alla più recente sentenza della Cassazione Penale III sez. n. 25203/12 pubblicato sul sito del Dott. Maurizio Santoloci www.dirittoambiente.net (http://sito.dirittoambiente.net/file/news_2729.pdf).

E si coglie l'occasione per raccomandare attenzione nella valutazione di notizie che continuamente vengono diffuse tramite internet circa la non assoggettabilità al regime dei rifiuti di determinati “materiali” od operazioni anche perché le responsabilità, anche penale, ricade esclusivamente sulla singola azienda e non sul “divulgatore” della notizia.